

REGOLAMENTO COMUNALE

per il

“Mercatino dell’Antiquariato”

Approvato con deliberazione n. 5 in data 30/04/2024 del Consiglio Comunale

INDICE

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI	
ARTICOLO 1 - NORMATIVA.....	
ARTICOLO 2 - CASI DI ESCLUSIONE	
ARTICOLO 3 - MERCATINI: CARATTERISTICHE E INDIVIDUAZIONE A LIVELLO LOCALE	
ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI GENERALI	
2 - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE	
ARTICOLO 5 - RESTITUZIONE DEI MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO	
ARTICOLO 6 – MODALITÀ E ORARI DI ACCESSO DEGLI OPERATORI	
ARTICOLO 7 - AREE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELLE DELL’ANTIQUARIATO	
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E RILASCIO del TESSERINO.....	
ARTICOLO 9 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO	
ARTICOLO 10- DETERMINAZIONE DEL CANONE	
ARTICOLO 11- SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI	
ARTICOLO 12 - NORME DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI “SAFETY”	
ARTICOLO 13 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	
ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DEI VENDITORI	
ARTICOLO 15- ATTREZZATURE DI VENDITA	
ARTICOLO 16 - COLLOCAMENTO DELLE MERCI	
ARTICOLO 17 - DIVIETI DI VENDITA.	
ARTICOLO 18 - VENDITA DI COSE ANTICHE ED USATE	
ARTICOLO 19 - ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATINO.	

ARTICOLO 20 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.	
ARTICOLO 21- FURTI E INCENDI.	
ARTICOLO 22 - PREPOSTI ALLA VIGILANZA.	
3 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI	
ARTICOLO 23- OCCUPAZIONI ABUSIVE	
ARTICOLO 24 - SANZIONI RIFERITE ALL'ART. 11-TER DELLA L.R. 28/1999 - CAPO V BIS E S.M.I.	
ARTICOLO 25- ALTRE VIOLAZIONI	
ARTICOLO 26- NORME FINALI	

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

Articolo 1 – Normativa

Vista:

LA LEGGE REGIONALE n° 1 DEL 02/01/2007 (TUC- Testo Unico in Materia di Commercio- Regione Liguria)

- la delibera della Giunta regionale n.1179 del 17 dicembre 2021 Modalità attuative di rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio, delle attività artigianali, della somministrazione di alimenti e bevande e La rivendita di quotidiani e periodici su aree pubbliche, in Recepimento delle disposizioni di cui alla legge regionale 17 novembre 2021, n.19, di modifica della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 "testo unico in materia di commercio";
- la delibera della Giunta regionale n.179 del 12 marzo 2021 Indicazioni ai Comuni sul computo delle assenze degli operatori del commercio su aree pubbliche durante l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
- decreto del dirigente n.172 del 14 gennaio 2021 Adozione modulistica regionale per l'attività di vendita su aree pubbliche da parte degli hobbisti e dei creatori delle opere dell'ingegno e artistiche e adozione del modulo di comunicazione dell'evento di *home restaurant*. Legge regionale n.1 del 2 gennaio 2007, e successive modifiche e integrazioni (Tuc).
 - o allegato A - modello unico di domanda per rilascio tesserino hobbisti - creatori opere di ingegno e artistiche
 - o allegato B - modello unico (specimen) tesserino per hobbisti - creatori opere di ingegno e artistiche
 - o allegato C - modulo unico di comunicazione elenco operatori partecipanti alla singola manifestazione straordinaria/fiera promozionale su aree pubbliche
 - o allegato E - istruzioni per compilazione e utilizzo modulistica per hobbisti e creatori opere di ingegno e artistiche e di home restaurant;
- delibera della Giunta regionale n.1027 dell'11 dicembre 2020 Recepimento delle linee guida ministeriali e rilascio delle modalità attuative regionali di

rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. Articolo 181, c. 4-bis, decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge n.77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche e integrazioni - Decreto del ministero per lo Sviluppo Economico 25 novembre 2020 e relativo allegato A;

- delibera della Giunta regionale n.1082 del 25 novembre 2016 Ulteriori modalità attuative per Carta esercizio e Attestazione annuale e altre disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche -lr n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni (pubblicata sul Burl n.50 del 4 dicembre 2016, parte II);
- delibera della Giunta regionale n.1081 del 25 novembre 2016 Approvazione Bando e fac simile domanda Procedure di selezione assegnazione di aree pubbliche per esercizio attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici. Accordo Conferenza Unificata 16 luglio 2015 (pubblicata sul Burl n.50 del 14 dicembre 2016, parte II);
- delibera della Giunta regionale n. 830 del 13 settembre 2016 Recepimento documento Regioni e Province Autonome 24.3.2016 attuazione Accordo Conferenza Unificata 16.7.2015. Criteri da applicare alle procedure di selezione per assegnazione aree pubbliche a attività artigianali, somministrazione alimenti e bevande, stampa;
- delibera della Giunta regionale n. 829 el 13 settembre 2016 Recepimento Documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente "linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione posteggi su aree pubbliche" del 3.8.2016;
- delibera della Giunta regionale n. 71 dell'1 febbraio 2013 Recepimento documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, ex art.70, comma 5 del decreto legislativo 59/2010 – Commercio su aree pubbliche".

Articolo 2 - Casi di esclusione dal Mercatino Antiquariato

1. Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla disciplina in materia di vendite occasionali:

a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i..

b) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

Articolo 3 - Mercatini: caratteristiche e individuazione a livello locale

1. VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1, i "mercatini" aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali.

2. I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

3. I mercatini possono essere realizzati su iniziativa del Comune, o di altro soggetto pubblico o privato e sono realizzati nel rispetto della normativa.

4. I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:

a) mercatino di iniziativa comunale: il mercatino è individuato e gestito direttamente dal Comune.

b) mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato.

c) mercatino di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune.

5. I proponenti di un mercatino di iniziativa di soggetti terzi presentano un progetto complessivo la cui accettazione è subordinata ad approvazione della Giunta Comunale. Il progetto deve contenere almeno:

a) Relazione illustrativa dettagliata della caratteristica dell'evento, contenente le finalità economiche o sociali, tempo, luogo di svolgimento, conoscenza degli adempimenti amministrativi necessari per l'organizzazione di tali eventi (richieste occupazione suolo pubblico, ordinanze di disciplina della viabilità etc.);

b) Attestazione dell'organizzatore/proponente riferita al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.L.gs 59/2010.

c) Documentazione curriculare della capacità tecnico/organizzativa quali: la disponibilità delle strutture o delle aree, dotazioni tecniche anche informatiche, risorse umane ed ogni altro elemento che consenta la valutazione della capacità organizzativa.

d) Cartografia delle aree interessate dall'evento in scala non inferiore a 1:500, con individuazione degli stalli di vendita, dei percorsi veicolari di accesso ed uscita dall'area, della viabilità alternativa qualora modificata.

e) Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, inerente la valutazione dei rischi ed il rispetto della vigente normativa di sicurezza e prevenzione incendi, con particolare riferimento a:

- Nota del Ministero dell'interno 12/3/2014 prot. 3798, recante "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed autonegozi."

- Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, recante "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva".

- Articolo 4- Prescrizioni generali

1. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dalle norme regionali, sono finalizzate a disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul territorio del comune di Pieve di Teco, con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente, l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento, anche al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza, della sicurezza e della gestione operativa delle "aree destinate alla vendita occasionale su area pubblica" di seguito definite "**mercato dell'antiquariato**".

2-DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE

Articolo 5 - istituzione dei Mercatini dell'Antiquariato

1. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono istituiti i mercatini.

2. Le date di svolgimento dei mercatini verranno fissate all'inizio di ogni anno in relazione a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali.

3. A tali manifestazioni potranno partecipare venditori occasionali che pongono in vendita generi non alimentari, quali, a titolo esemplificativo:

cose usate;

mobili e complementi di arredo usati;

biancheria per la casa usata;

articoli sportivi usati;

stoviglie ed accessori per la casa usati;

articoli regalo usati;

prodotti da collezione od articoli per collezionisti;

cartoline, stampe ed articoli similari;

libri tematici in materia di collezionismo;

bigiotteria (esposizione limitata).

4. La Giunta comunale potrà sempre introdurre modificazione e integrazioni alle date di svolgimento ed alle specializzazioni merceologiche dei mercatini.

Articolo 6 – Modalità e orari di accesso degli operatori

Per lo svolgimento delle varie operazioni di allestimento della manifestazione dovranno essere osservati i seguenti orari:

- La presenza degli operatori dovrà avvenire entro le ore 07:30;
- E' fatto obbligo di avvertire il Comune per eventuale rinuncia per qualsivoglia motivo entro le ore 07:30 del giorno del mercato, contattando l'Agente di Polizia Municipale, pena la perdita del posto come previsto dal successivo art. 9;
- E' fatto divieto di sgombrare il posteggio prima delle ore 17:00 (da ottobre ad Aprile e prima delle ore 18:00 (da Maggio a Settembre) fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità – nel qual caso deve essere richiesta l'autorizzazione all'Agente di Polizia Municipale.
- Entro il termine delle ore 18:00 (da ottobre ad Aprile) e dalle ore 19:00 (da maggio a settembre) tutti gli operatori dovranno tassativamente aver sgomberato l'intera area della manifestazione.

Articolo 7 - Aree di svolgimento del mercatino dell'antiquariato

1. La Giunta comunale individua le aree di svolgimento dei mercatini.
2. Sulle predette aree saranno individuati mediante segni sul selciato, i posteggi da assegnare ai venditori occasionali.

Articolo 8 - Modalità di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo e rilascio del tesserino.

1. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale può richiedere il rilascio del tesserino al Comune di Pieve di Teco.
2. Le domande di rilascio del tesserino dirette a questo Comune dovranno essere redatte sulla apposita modulistica regionale, in carta da bollo, da inoltrarsi preferibilmente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica del Comune di Pieve di Teco, dovranno essere sottoscritte manualmente o digitalmente dal richiedente.
3. Trattandosi di operatori non professionali, le domande redatte sul modello predisposto dalla Regione Liguria, potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente a questo comune, allegando copia del documento di identità del richiedente, copia del codice fiscale ed una fototessera.
4. I termini per il procedimento di rilascio del tesserino sono fissati in 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Per la modalità del rilascio del tesserino si richiamano integralmente le norme regionali.
6. I venditori occasionali provenienti da tutto il territorio nazionale che intendono partecipare al mercatino dell'antiquariato devono presentare manifestazione di interesse in carta libera utilizzando il modello predisposto dalla Regione Liguria, da inoltrarsi anche per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di questo Comune o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, almeno 30 giorni prima dalla data del

mercatino. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere completata con procura speciale e copia di un documento di identità del richiedente, se sottoscritta digitalmente.

7. Considerata la temporaneità dell'utilizzo dei posteggi, le manifestazioni di interesse in carta libera, redatte sul modello predisposto dalla Regione Liguria, potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente al Comune o per il tramite dell'organizzatore, oltre che con le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento, per quanto applicabili.

8. Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giungesse a destinazione o non vi giungesse in tempo utile.

9. Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando i modelli all'uopo predisposti dalla Regione Liguria e dovranno contenere gli estremi del tesserino del richiedente.

Articolo 9 - Assegnazione posteggi al mercatino dell'antiquariato

1. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata entro le ore 13.00 del giovedì precedente all'ultima domenica del mese nella quale verrà effettuato il Mercatino dell'Antiquariato, sulla base del maggior numero di presenze acquisite dall'operatore; in caso di parità avrà priorità l'operatore anagraficamente più anziano.

2. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare manifestazione di interesse, non si presentino per la scelta del posteggio entro le ore 07:30 saranno considerati rinunciatari ed esclusi dall'assegnazione.

3. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento;

4. Gli operatori, effettuata la scelta del posteggio, non potranno ottenere miglie;rie;

5. Il posto fisso viene assegnato, sulla base dello storico delle presenze agli eventi precedenti e il diritto viene perso dopo 3 assenze consecutive, salvo gravi motivazioni giustificate;

6. Viene considerato spuntista chi non ha ancora acquisito la qualifica di posto fisso, che può comunque prenotare i posti liberi come da art. 9 comma 1 e richiedendo la disponibilità all'Agente di Polizia Municipale, dopo le ore 7:30 del giorno della manifestazione.

Articolo 10 – Determinazione del canone

1. Le occupazioni poste in essere all'interno del Mercatino sono soggette al pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi del comma 838 della L. 160/2019.

2. Le tariffe relative al Mercatino sono determinate dal Comune con apposita delibera di Giunta Comunale, dandone preventiva comunicazione con pubblicazione all'albo pretorio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le tariffe sono comprensive delle spese per l'organizzazione della manifestazione, per l'occupazione di suolo pubblico, nonché per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, non comprendono eventuali allacci ad utenze, queste potranno essere richieste, se disponibili, con corresponsione di adeguato canone;

4. In assenza di apposita delibera di adozione delle tariffe di cui al comma 2 si intendono confermate quelle relative all'ultima deliberazione utile.

Articolo 11 - Suddivisione dei posteggi

1. Una quota prevalente di posteggi dei mercatini è riservata ai venditori occasionali ed a questi saranno assegnati seguendo l'ordine di priorità determinato dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 10.

2. I restanti posteggi, individuati in quota non prevalente sul totale, potranno essere assegnati a:

a) Titolari di tesserino Regionale (Liguria) o in possesso di licenza commerciale;

b) Titolari di autorizzazione permanente per l'esercizio del commercio su area pubblica;

3. I posteggi saranno individuati mediante appositi segni sul selciato.

Articolo 12- Norme di sicurezza e adempimenti in materia di "Sicurezza"

1. L'assegnazione di posteggio sul mercatino dell'antiquariato è subordinata alla sussistenza dei requisiti, di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica. A tal fine l'operatore dovrà prendere conoscenza della nota del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi.

2. I Mercatini dell'Antiquariato e le relative aree di svolgimento, indicate nell'art. 7 del presente Regolamento, dovranno rispondere alle norme di sicurezza di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, recante "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva".

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 che precedono, dovrà essere elaborato ed approvato della Giunta Comunale un apposito "Piano di Sicurezza" specificatamente destinato alla tutela della sicurezza sui Mercatini.

Articolo 13- Affidamento in gestione a terzi

1. L'organizzazione operativa e la gestione concreta dei mercatini potrà essere affidata a terzi con avviso manifestazione di interesse, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale;

2. A tal fine il canone di partecipazione alla manifestazione potrà essere devoluto anche interamente all'organizzatore e sarà comprensivo:

a) dei tributi comunali: TOSAP e TARI;

b) dei costi di organizzazione e gestione (progettazione e stampa dei volantini e dei manifesti pubblicitari e diffusione degli stessi, noleggio e trasporto segnaletica stradale comunale, rifacimento e mantenimento della segnaletica di individuazione delle piazzole, noleggio di casella postale per ricezione manifestazioni di interesse, carteggio, ricevute fiscali da rilasciare a quietanza dei pagamenti, etc.).

3. Il soggetto gestore/organizzatore dovrà possedere provata esperienza specifica, capacità organizzativa, strutture tecniche ed informatiche, dotazioni tecniche e risorse umane tali da garantire l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di attività di vigilanza del mercatino dell'antiquariato.

4. Il soggetto organizzatore, a pena di decadenza dall'incarico, dovrà provvedere alle seguenti attività amministrative e gestionali:

a) presentazione di richiesta al comune di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico e di eventuale emissione di ordinanza per la disciplina della viabilità;

b) ricezione delle manifestazioni di interesse dei partecipanti;

c) assegnazione degli spazi ai partecipanti;

d) timbratura di presenza del tesserino entro le ore 12:00;

e) predisporre tutti gli approntamenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, secondo la vigente normativa in materia.

5. Per i fini delle operazioni di timbratura di cui alle lettere d) ed e) del comma che precede, il soggetto gestore dovrà realizzare, a propria cura e spese e secondo le indicazioni del comune, un apposito timbro di forma quadrata, che non possa essere scambiato con quello ufficiale del comune.

6. Ai fini dell'aggiornamento della banca dati per le verifiche in sede regionale, il soggetto organizzatore dovrà curare e garantire la puntuale trasmissione all'ufficio commercio comunale, i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale (edizioni annuali);

Articolo 14 - Obblighi dei venditori

1. I venditori occasionali pongono in vendita prodotti e oggetti di modico valore ed espongono il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza. In caso di violazione vengono applicate le

sanzioni di cui all'articolo 143, comma 2, o le sanzioni di cui all'articolo 144 della L.R. 1/2007 e ss.mm.

2. Il tesserino deve essere munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico ed esibito agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

3. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione (salvo motivazioni eccezionali);

4. I venditori occasionali devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza del mercatino, il tesserino abilitante all'esercizio della vendita occasionale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti per la partecipazione al mercatino, pagamento che deve avvenire in fase di prenotazione, inviano evidenza di pagamento ai contatti istituzionali stabiliti, in assenza la prenotazione non si completa.

5. I partecipanti ai mercatini possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

6. I partecipanti ai mercatini devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

7. E' fatto obbligo agli operatori dei mercatini di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività sulla base della vigente disciplina in materia. In particolare gli scarti devono essere depositati negli appositi cassonetti.

8. Con l'uso del posteggio il partecipante al mercatino/concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli obblighi e gli impegni assunti dall'operatore con la manifestazione di interesse a partecipare al mercatino.

Articolo 15- Attrezzature di vendita

1. Il banco di vendita dovrà avere una dimensione di circa 5 metri lineari ed è possibile, se necessario, prenotare più postazioni.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere di oltre 50 cm., rispetto al limite del banco e dovranno essere posizionate ad un'altezza da terra non inferiore a metri 2,00.

3. E' fatto espresso divieto di utilizzare tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità sotto i portici, compreso lo spazio interposto alle colonne ed a contatto delle facciate degli edifici.

Articolo 16- Collocamento delle merci

1. E' fatto espresso divieto di collocare merci accatastate al di fuori dei banchi allestiti sotto i portici, compreso lo spazio interposto alle colonne ed a contatto delle facciate degli edifici.
2. Le operazioni di carico e di scarico delle merci, devono avvenire nel minor tempo possibile e comunque non oltre gli orari stabiliti nell'art. 6.

Articolo 17 - Divieti di vendita.

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
3. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
4. Sui mercatini dell'antiquariato è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari e bevande ed ogni altro oggetto comunque non conforme alle leggi sanitarie.
5. Si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano sull'area di posteggio.

Articolo 18 - Vendita di cose antiche ed usate

1. Si considerano "cose antiche" le cose mobili che possiedono il requisito della rarità, ottenuto con il trascorrere del tempo, presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ecc., non sono opere di autori viventi e la loro esecuzione risale ad oltre 50 anni.
2. Si considerano invece "cose usate" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, chi vende cose antiche ed usate dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dalla specifica normativa in materia ed in particolare da quanto previsto dall'art. 128 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06/05/40, n. 635.
4. Ai sensi dell'art. 247, ultimo comma, del predetto Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui agli all'art. 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Articolo 19 - Atti dannosi agli impianti del mercatino.

1. I partecipanti al mercatino dell'antiquariato non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercatino ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente. nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 20 - Utilizzazione dell'energia elettrica.

1. E' fatto divieto ai partecipanti al mercatino di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica (salvo eventuali emergenze);

Articolo 21 - Furti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si dovessero verificare durante l'esercizio dell'attività di commercio occasionale.

Articolo 22- Preposti alla vigilanza.

1. La vigilanza sull'ordinato e regolare svolgimento dei mercatini dell'antiquariato è demandata:

a) alla polizia locale e dagli altri servizi di polizia giudiziaria, che dovranno in via generale prevenire e reprimere le violazioni amministrative previste dal presente regolamento e dal vigente ordinamento, nonché gli eventuali fatti costituenti reato, nei limiti delle proprie competenze istituzionali;

b) al soggetto gestore di cui all'art. 12, il quale dovrà:

I. effettuare azione di vigilanza e controllo segnalando per iscritto all'ufficio polizia locale ogni violazione alle norme del presente regolamento e dei precetti previsti dalla normativa regionale di riferimento in materia di vendita occasionale;

II. richiedere se necessario l'intervento degli organi di polizia;

III. sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;

IV. gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti disponibili;

V. verificare la regolarità ed il possesso dei titoli abilitanti l'esercizio della vendita occasionale;

VI. far osservare il rispetto delle norme concernenti l'attività di vendita occasionale;

VII. provvedere all'apposizione del timbro di presenza sul tesserino che consente la partecipazione;

IX. far osservare le norme del presente Regolamento;

X. provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza secondo quanto previsto nel piano di cui all'art. 11, comma 2, mettendo in atto le misure previste.

3- DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 23- Occupazioni abusive

1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di partecipazione comporterà l'esclusione del venditore occasionale dalla possibilità di occupazione dell'area di cui trattasi.

2. Il concessionario del servizio di riscossione e l'organizzatore dovranno, ciascuno per propria competenza, comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione del predetto provvedimento.

Articolo 24- Sanzioni

Il Comune, e per esso il personale di vigilanza preposto, ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle norme. Nel verbale di accertamento/contestazione della violazione amministrativa è dato atto del contestuale ritiro del tesserino.

2. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.

3. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune.

Articolo 25- Altre violazioni

1. Chiunque, in concomitanza e nelle medesime aree destinate al mercatino dell'antiquariato, eserciti attività di vendita senza essere munito del tesserino per la vendita occasionale o con lo stesso ritirato, revocato o scaduto, o di autorizzazione temporanea o permanente per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sarà punito con la sanzione amministrativa secondo la normativa vigente pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce. come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Le violazioni diverse da quelle comprese nel presente regolamento, saranno sanzionate con il pagamento di una somma di denaro dal minimo di 25,00 euro al massimo di 500,00 euro, secondo il disposto dell'art. 7-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali). 3. L'organo competente a

irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 26- Norme finali

1. I partecipanti ai mercatini a qualunque titolo e gli organizzatori o promotori degli stessi, dovranno rispettare le direttive contenute nella nota del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recante "Indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi."

2. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercatino delle dell'antiquariato, si rimanda alle disposizioni generali contenute nei Regolamenti comunali, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio.